



**Scuola Veneto e Friuli Venezia Giulia**

*CORSO*

*La manovra di stabilizzazione finanziaria e competitività economica per gli Enti Locali.*

**Caterina Bazzan**

**La manovra di stabilizzazione finanziaria  
e competitività economica per gli Enti  
Locali. D. L. 78/2010**

Preganziol (Tv), 25 giugno 2010



## **La manovra di stabilizzazione finanziaria e competitività economica per gli enti locali D.L. 78/2010**

**Preganziol 25 giugno 2010**

1



### **Le principali novità**

La manovra di correzione dei conti pubblici, pari a circa 24,9 miliardi di euro, graverà, secondo le stime, per circa il 59% sulle autonomie locali. In particolare dei 24,9 mld, 4 gravano direttamente sui Comuni per circa il 16% cui dobbiamo aggiungere i tagli che a loro volta opereranno le Regione e le Province.

2



## Manovra 2008 e manovra 2010

---

Confrontiamo gli obiettivi triennali delle due manovre:

### Rapporto deficit/PIL

MANOVRA 2008	MANOVRA 2010
2,5% del PIL anno 2008	5,0% del PIL anno 2010
1,8% del PIL anno 2009	3,9% del PIL anno 2011
0,9% del PIL anno 2010	2,7% del PIL anno 2012

3



## Manovra 2008 e manovra 2010

---

Confrontiamo gli obiettivi triennali delle due manovre:

### Rapporto debito pubblico/PIL

MANOVRA 2008	MANOVRA 2010
103,9% del PIL anno 2008	116,9% del PIL anno 2010
102,6% del PIL anno 2009	116,5% del PIL anno 2011
100,3% del PIL anno 2010	114,6% del PIL anno 2012

4



## Manovra 2008 e manovra 2010

---

**Deficit:** differenza tra spesa pubblica e le entrate

**Pil:** prodotto interno lordo, è la produzione di beni e servizi del paese in un anno.

**Debito pubblico:** somma dei deficit che si sono accumulati negli anni.

I due principali indicatori della situazione finanziaria sono:

1. rapporto Deficit/PIL (disavanzo pubblico)
2. rapporto Debito pubblico/PIL

5



## art. 5 Economie negli Organi di governo e apparati politici

---

**comma 5** nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni (elenco ISTAT) può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

**comma 6** Soppressi i gettoni di presenza dei consiglieri comunali; solo una indennità di funzione omnicomprensiva, non superiore mensilmente a 1/5 dell'indennità del sindaco. Nessuna indennità ai consiglieri circoscrizionali.

6



## art. 5 Economie negli Organi di governo e apparati politici

---

**comma 7** con DM Interno da adottarsi entro 120 gg. le Indennità di funzione degli amministratori sono diminuite, per un periodo non inferiore a 3 anni, del 3% per Comuni fino a 15.000 ab.; del 7% per Comuni fino a 250.000 ab; del 10% il resto. Escluse dal taglio le indennità dei comuni con meno di 1000 ab. Agli amministratori di Comunità montane, Unione di Comuni e enti territoriali niente compensi.

Con il medesimo DM è determinato l'importo dell'indennità di funzione. Da quando la riduzione?

7



## art. 5 Economie negli Organi di governo e apparati politici

---

**comma 8** sono abrogate le indennità di missione e i rimborsi forfetari di cui agli art. 83 e 84 del TUEL. Riconoscibili solo le spese di viaggio effettivamente sostenute.

**comma 11** Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta.

8



## art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

---

**comma 3** Dal 1/1/11, indennità, compensi, gettoni, retribuzioni, **corrisposti dalla PA** ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, cda e organi collegiali e titolari di **incarichi** sono automaticamente ridotti del 10% rispetto al 30/4/10. Ulteriore 10% rispetto a quanto già previsto dall'art. 1 c. 58 L.266/2005. Sino al 31 dicembre 2013 tali emolumenti non possono superare gli importi alla data del 30 aprile 2010.

9



## art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

---

**comma 5** viene ridotto il numero dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici a decorrere dal primo rinnovo (non superiore rispettivamente a 5 e 3 componenti)

**comma 6** a partire dal primo rinnovo i compensi cda e collegio sindacale sono ridotti del 10% per le Società dell'elenco ISTAT e per quelle possedute da PA in misura totalitaria.

10



## art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

---

**comma 7** dal 2011, la spesa annua sostenuta dalle PA (ISTAT) per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. (Delibera 6/2005 sez. autonomie Corte dei Conti)

**comma 8** dal 2011, la spesa annua sostenuta dalle PA (ISTAT) per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non possono superare il 20% di quelle del 2009.

**comma 9** dal 2011, le PA (ISTAT) non possono effettuare spese per **sponsorizzazioni**.

11



## art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

---

**comma 10** rimane la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese del comma 7 e quelle del comma 8.

**comma 12** spese per missioni per un ammontare non superiore al 50% di quelle sostenute nel 2009. (rimborso utilizzo mezzi propri)

**comma 13** spese per formazione per un ammontare non superiore al 50% di quelle sostenute nel 2009.

12



## art. 6 Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

---

**comma 14** le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può essere superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

**comma 19** le PA non può effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano avuto tre esercizi consecutivi in perdita salvo quanto previsto dall'art. 2447 del c.c., ovvero che abbiano utilizzato riserve per il ripianamento di perdite.

13




## art. 8 Razionalizzazione e risparmi di spesa delle PA

---

**commi 1 e 2** gli enti locali nonché quelli da questi vigilati si debbono conformare ai principi fissati per le amministrazioni statali in tema di riduzione di spese per locazioni passive e manutenzioni ordinarie degli immobili. Resta confermata la disciplina del comma 222 dell'art. 2 della legge 191/09 relativamente al monitoraggio degli immobili.

Poiché la norma è nata per il conto del patrimonio dello Stato occorrerebbe chiarire che riguarda solo gli immobili statali.

14




## art. 14 Patto di stabilità interno

---

**comma 1** quantifica le somme con cui le Regioni, le Province e i Comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013: il concorso dei Comuni nel 2011 sarà di 1.500 ml, dal 2012 di 2.500 ml.

**comma 2** Taglio trasferimenti erariali di parte corrente per i Comuni > 5000 ab. sarà nel 2011 pari a 1.500 ml, dal 2012 pari a 2.500 ml. La riduzione è fatta con criterio proporzionale. **QUALE CRITERIO?**

15




## art. 14 Patto di stabilità interno

---

**comma 3** Introduce un nuovo criterio di applicazione della sanzione del patto in ordine ai trasferimenti. Non vi è più la riduzione del 5% ma la riduzione dei trasferimenti è pari alla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico. In caso di trasferimenti insufficienti il Ministero provvede a recuperare le somme nelle annualità successive. In caso di mancato invio della certificazione vi sarà l'azzeramento automatico dei trasferimenti.

Restano le altre sanzioni (divieto assunzioni, indebitamento, limite agli impegni di spesa corrente)

16



## art. 14 Patto di stabilità interno


---

**comma 7, 9, 10** riduzione spese per il personale e eliminazione della deroga introdotta dall'art. 3 c. 120 finanziaria 2008. Divieto di assunzioni in caso di mancato rispetto.

**comma 11** stabilisce che per l'anno 2010 i Comuni e le Province possono escludere dal patto di stabilità interno i pagamenti in conto capitale per un importo non superiore allo 0,78% dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto del 2008. Nel 2009 era del 4% dei residui 2007.

**comma 12** Non si applica il meccanismo dei premi per gli enti virtuosi ai fini del patto di stabilità

17



## art. 14 Patto di stabilità interno

---

**comma 13** per l'anno 2010 è previsto un trasferimento ai Comuni virtuosi di 200ml di euro da non conteggiare tra le entrate ai fini del patto. I criteri terranno conto della popolazione.

**commi da 14 a 16** Comune di Roma

**commi 26-27-29** Esercizio funzioni fondamentali: obbligo gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni con meno di 5000 ab.

**commi 28- 30** le stesse funzioni sono esercitate in convenzione o unione da parte dei comuni < 3000 ab. appartenenti o appartenuti a comunità montane.

18



## art. 14 Patto di stabilità interno

---

Le funzioni fondamentali sono quelle di cui all'art. 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Per i comuni, le funzioni, e i relativi servizi, da considerare ai fini del comma 2 sono provvisoriamente individuate nelle seguenti:

- a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b) funzioni di polizia locale;

19



## art. 14 Patto di stabilità interno

---

- c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) funzioni del settore sociale.

20



## art. 14 Patto di stabilità interno

---

**comma 30** La Regione individua le dimensioni territoriali ottimali per le gestioni dei comuni in forma associata ed i termini per provvedere.

**comma 32** I comuni con meno di 30.000 ab. non possono costituire società. Da 30.000 a 50.000 1 sola. Eccezione per le società con quote di comuni proporzionali o paritarie ( partecipaz. proporzionale al nr. degli abitanti) la cui popol. complessiva superi i 300.000 ab. e costituite strettamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

21



## art. 14 Patto di stabilità interno

---

Le società costituite strettamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente sono quelle di cui all'art. 3 commi 27-29 della Legge 244/2007.

non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale... Obbligo di cessione o messa in liquidazione entro il 31/12/10.

22




## art. 14 Patto di stabilità interno

---

**comma 33** La nuova tariffa TIA (art. 238 del D. Lgs. 152/06) si interpreta non tributaria. Aggiunge un ulteriore elemento di incertezza tributaria in aperto contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del luglio 2009 che sancisce la natura tributaria della TIA.

23



## art. 18 Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento

---

I Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale e contributivo, con il riconoscimento di una quota del 33% delle somme riscosse a titolo definitivo a seguito del contributo del Comune all'accertamento stesso.

I comuni con più di 5.000 abitanti devono istituire il consiglio tributario. Il regolamento per l'istituzione del consiglio deve essere approvato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

I comuni con meno di 5000 abitanti sono tenuti a riunirsi in consorzio.

24



## art. 19 Aggiornamento del catasto

---

Dal 2011 è attivata l'Anagrafe Immobiliare Integrata, costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio; consultazione garantita ai comuni.

25



## riferimenti

---

Bazzan Caterina  
Provincia di Vicenza  
Tel 0444/908309 fax 0444/908433  
E mail: [bazzan.caterina@provincia.vicenza.it](mailto:bazzan.caterina@provincia.vicenza.it)

26